



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FIHAVANANA, AMICI DEL MADAGASCAR"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "FIHAVANANA, AMICI DEL MADAGASCAR (in seguito chiamata semplicemente Associazione).

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. Al seguito della presente

iscrizione l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE FIHAVANANA, AMICI DEL MADAGASCAR ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifiche statutarie e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. In seguito all'iscrizione al RUNTS l'associazione dovrà utilizzare l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o acronimo ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

2. L'Associazione, già iscritta al n. 1733 del Registro Regionale del Volontariato della Sardegna al Settore Sociale, sez. Assistenza Sociale 1 con decorrenza 24 ottobre 2007, non ha personalità giuridica riconosciuta.
3. L'Associazione ha sede legale in Italia in Largo San Francesco 14, 07041 Alghero (Sassari).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha come principi ispiratori fondamentali l'uguaglianza, la parità e le pari opportunità per tutti gli esseri umani e l'affermazione della cooperazione tra i popoli, la cultura della pace, della solidarietà e della multiculturalità.
5. L'Associazione è composta unicamente da volontari, si ispira ai principi di democraticità e di equità e non persegue fini di lucro neanche indiretto, è fondata sulla gratuità delle cariche sociali e sulla gratuità delle prestazioni fornite dai suoi aderenti di cui si dovrà avvalere in modo determinante e prevalente.
6. L'Associazione è laica, apartitica, aconfessionale.
7. Essa ha durata illimitata salvo poter essere sciolta su delibera dell'Assemblea secondo le disposizioni dell'art. 20 del presente Statuto.

ART. 2 - STATUTO

1. L'Associazione è retta dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni legislative in materia.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'organizzazione stessa.



ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà in favore di terzi. Svolge le proprie attività, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi esclusivamente dell'attività di volontariato dei propri associati (art 32 del Codice del Terzo settore). Il Direttivo dell'associazione individua attività diverse e strumentali e, su delibera dell'assemblea, le relative modalità di svolgimento.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Le attività diverse e strumentali saranno finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alle proprie finalità nonché a raccogliere fondi da utilizzarsi per la realizzazione dei propri scopi istituzionali e a promuovere iniziative di conoscenza diretta delle realtà del Madagascar anche attraverso viaggi mirati all'apprendimento delle caratteristiche sociali ed ambientali. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie per natura in quanto integrative delle stesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti.

Per l'attuazione delle indicate attività ci si potrà avvalere di opportune infrastrutture logistiche e tecnologiche da acquisire o ricevere in donazione.

ART. 4 – COLLABORAZIONI

L'Associazione collabora e s'impegna a creare nuove forme di partecipazione con tutte quelle forze, italiane ed estere, che perseguono le sue stesse finalità ed in particolare con le Organizzazioni Non Governative che operano nel campo della cooperazione ovvero nelle altre attività previste dal presente Statuto; gli ETS, gli Enti Locali, i Ministeri dello Stato italiano.

ART. 5 – SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, di genere, ideologica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione.
2. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche ed associazioni che ne condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa.
3. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
 - Soci **Ordinari**: sono coloro che aderiscono all'Associazione aventi a disposizione un voto ciascuno in Assemblea.
 - Soci **Sostenitori**: sono coloro (persone fisiche, enti o società, pubblici e privati) che, con particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulso alle attività volte a perseguire gli scopi sociali.
 - **Socio onorario**

La qualifica di **Socio ordinario** si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti; nonché versando la quota Associativa annuale.



Il Consiglio Direttivo delibera nella riunione di consiglio successiva alla domanda sull'ammissione del candidato e tale deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal mancato accoglimento della domanda di ammissione, deve motivare la deliberazione di rigetto di tale domanda e comunicarla agli interessati. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota versata al momento della presentazione della domanda.

La qualifica di **socio onorario** si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

Sono Soci Onorari coloro che per meriti e servizi prestati siano riconosciuti tali dal Direttivo nella sua unanimità.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.
2. I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
3. I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. I soci sono tenuti a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi e le attività dell'Associazione e del Consiglio Direttivo nonché a risarcire economicamente l'Associazione da eventuali danni, anche d'immagine, cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura determinata e stabilita dall'organo di controllo e deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno; detta quota è intransmissibile e non rivalutabile. I soci sono tenuti inoltre a contribuire alle attività dell'Associazione, a rispettare le norme del presente Statuto, a prestare il lavoro preventivamente concordato.
6. Le prestazioni dei Soci sono tutte a titolo gratuito.
7. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere con richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla notifica al Consiglio Direttivo.
8. Possono decadere dalla qualità di soci coloro che non ottemperano alle disposizioni statutarie e regolamentari e coloro i quali tengano comportamenti difforni dallo scopo dell'Associazione. Possono decadere altresì dalla qualità di soci coloro che non abbiano adempiuto, entro il 31 marzo dell'anno sociale in corso, al regolare versamento della quota associativa annuale.
9. Tutti i soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto all'art 23 comma3.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;



- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il vicepresidente
- e. L'organo di controllo
- f. L'organo di revisione



ART. 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti e in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Ciascun associato ha un voto; può farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascuno.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, mediante lettera o e-mail indirizzata ai singoli soci, con almeno 7 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o ricevuta della e-mail.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta al Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, è necessaria in prima convocazione l'intervento di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza relativa dei presenti, salvo indicato diversamente.
6. I soci impossibilitati a raggiungere il luogo dell'assemblea o residenti all'estero possono partecipare tramite collegamento video contestuale.
7. Le convocazioni assembleari e le relative deliberazioni sono pubblicate in apposita area del sito dell'Associazione.
Al fine di incentivare la partecipazione diretta e responsabile all'Assemblea, i soci hanno facoltà di inoltrare proposte, idee e iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, partecipare e contribuire alla vita sociale in ogni sua forma.
8. L'Assemblea ha tra i suoi compiti quelli di:
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative sociali.

Ai sensi dell'Art. 25 comma 1 del Codice del Terzo Settore, le competenze inderogabili dell'assemblea sono inoltre le seguenti;

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione degli associati;
- f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è formato da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Il Presidente e il Vice Presidente ed il Tesoriere ne fanno parte di diritto.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Nell'ambito del consiglio direttivo uno dei componenti svolge il ruolo di segretario.
Il **segretario** coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
3. Affinché la convocazione ordinaria sia valida, occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o dalla ricevuta del mezzo telematico. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico o/e telefonico.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi Soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta degli intervenuti. I soci residenti all'estero o impossibilitati a intervenire possono partecipare tramite collegamento video contestuale. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
 - eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere a maggioranza assoluta;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
 - deliberare le convenzioni tra ODV o con Amministrazioni pubbliche (art.56 D.L.117/2017), determinarne l'attuazione; la stipula deve essere fatta dal Presidente in qualità di rappresentante legale. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
6. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da questo ultimo a maggioranza assoluta.
Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente ed il Tesoriere.
2. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto.
3. Il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente in carica si avvale della collaborazione del Presidente uscente per qualsiasi esigenza necessaria al fine di garantire l'opportuna continuità.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente o scelto dall'assemblea dei soci.
6. Il Presidente delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente, al Tesoriere, ad uno o più consiglieri o ad altro socio.

ART. 11 - VICE PRESIDENTE

La carica di Vice Presidente ha durata triennale; il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 12 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno o a richiesta del Presidente, le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
2. Il Tesoriere ha firma disgiunta e pertanto può compiere atti di ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari dell'Associazione (anche tramite canali remoti) quali per esempio versamenti, prelevamenti, curare incassi e pagamenti ed effettuare bonifici.
3. Il Tesoriere redige materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendo poi al Consiglio Direttivo, con apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, sarà fatta propria dal Presidente.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO



L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 - BILANCIO CONSUNTIVO, RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 e 87 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, commi 1 e 2 e in conformità alla modulistica di cui al comma 3, definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore come previsto dal comma 7 dell'art. 13. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
3. I bilanci approvati sono pubblicati nel sito dell'Associazione e sottoposti a certificazione.
4. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117.
5. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.



ART. 16 - GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART. 17 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - eventuali avanzi di gestione;
 - quote associative dei Soci;
 - contributi pubblici e privati;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da eventi finalizzati alla raccolta di fondi svolti in via marginale;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro:

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre Associazioni, ODV, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 18 - QUOTA SOCIALE

1. La quota sociale a carico degli iscritti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, né cedibile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali perdono la loro qualifica.

ART. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate per iscritto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo oppure proposte per iscritto da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà + 1 degli associati.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO.



In caso di estinzione o scioglimento, deliberati dall'Assemblea, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 17/2017.



ART.21 -VOLONTARIATO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'ODV, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Art.22 -ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi **ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.**

Art. 23 -LIBRI OBBLIGATORI SOCIALI

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, dovranno essere tenuti:
 - a. il libro degli associati o aderenti;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro quindici giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 24 -COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, tra i soci, oppure tra i soci e l'Associazione, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale, nominato di volta in volta, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

ART. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN ALGHERO IL 04/01/2023

La Presidente

Paola Polonke

La Vicepresidente e Segretaria

Esmeralda Virelli

